Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2015, n. 4/AMB

Articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 117-10731 del 13 marzo 2007 in merito alle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.

Ai Comuni Piemontesi Alle Province Piemontesi Alla Città Metropolitana di Torino Loro Sedi

Premessa

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito denominato PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 5 delle Norme di Piano si configura come strumento pianificatorio settoriale attuativo e variante del Piano Territoriale Regionale. Conformemente alla struttura normativa del Piano territoriale, il comma 3 del medesimo articolo dispone che all'interno del PTA siano presenti sia prescrizioni vincolanti con immediata cogenza sul territorio regionale sia prescrizioni la cui operatività esige l'adozione di strumenti di attuazione da parte delle pianificazioni sottordinate (piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali, etc.).

La gran parte delle misure di attuazione del PTA previste e fino ad oggi adottate sono di esclusiva competenza regionale, mentre in alcuni casi, quali la previsione di vincoli e di misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, una volta adottati dalla Regione, dovranno essere inseriti negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali, sia di settore.

Occorre sottolineare che, dalla stesura del PTA attualmente in vigore ad oggi, è profondamente mutato il contesto normativo di riferimento.

Con il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata recepita la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE che, all'articolo 13, individua il Piano di gestione del Distretto idrografico come strumento di pianificazione ambientale delle acque vincolante per l'intero Bacino. In questo contesto generale il PTA rappresenta un "piano di settore" di attuazione del PdG che specifica le misure individuate nel Piano distrettuale, con una visione di bacino (sottobacino) idrografico che, dunque, prescinde dai confini amministrativi.

Ad oggi nel bacino padano è stato adottato, con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 1 del 24 febbraio 2010, e successivamente approvato, con D.P.C.M. n. 68 in data 8 febbraio 2013, il primo Piano di Gestione del Po, redatto a partire dalle pianificazioni vigenti, con particolare riferimento ai PTA regionali.

In questo quadro, compito delle Regioni è predisporre gli elementi conoscitivi del proprio territorio come base per l'individuazione delle misure di tutela e miglioramento delle risorse idriche e la conseguente valutazione dell'efficacia.

Al momento attuale è in fase di predisposizione il secondo ciclo di pianificazione distrettuale, previsto con cadenza sessennale. A tal fine in data 21 dicembre 2012 l'Autorità di Bacino del fiume Po ha avviato il processo di riesame del PdG Po, che dovrà essere adottato entro dicembre 2015. A seguito dell'approvazione definitiva di tale atto dovranno essere aggiornati i PTA delle Regioni.

Nel corso del 2015 verranno organizzati dall'Autorità di Bacino e dalle Regioni eventi di consultazione pubblica, rivolti agli amministratori locali e ai portatori di interesse, al fine di presentare la strategia delineata, ascoltare e recepire le proposte del territorio.

Questa impostazione consente peraltro la salvaguardia del Principio di sussidiarietà secondo cui, chi al territorio è più vicino, oltre a rispettare i vincoli imposti, attinge ai principi generali di tutela e li applica a livello locale.

Le Zone di protezione (art. 24 del PTA, comma 2)

Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.

Le zone di protezione comprendono:


- a) le aree di ricarica degli acquiferi profondi (utilizzati prioritariamente per il consumo umano),
- b) le **aree in cui sono localizzati campi pozzi idropotabili di interesse regionale**, che per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica,
- c) le **zone di riserva** caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.

Aree di ricarica (art. 24 del PTA, comma 2, lett. a)

L'area di ricarica di un acquifero può essere definita come "la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato, costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione".

Gli acquiferi profondi utilizzati per il consumo umano, spesso in pressione, sono comunemente ricaricati in una fascia stretta e ben delimitata ai margini delle pianure.

In prima approssimazione è possibile affermare che i principali livelli impermeabili in grado di separare l'acquifero superficiale dagli acquiferi profondi individuano in superficie le aree di "ricarica diretta"; tale areale corrisponde, in genere, alle zone di alta pianura compresa tra i rilievi delimitanti l'area montana e la zona di media e bassa pianura; tali zone sono formate dalle potenti conoidi alluvionali costituite da materiali prevalentemente grossolani con elevata permeabilità depositati dai corsi d'acqua all'uscita del bacino montano: la zona di alta pianura è quindi, per tale particolare struttura morfologica, un grande serbatoio d'acqua che alimenta gli acquiferi profondi della pianura sottostante. Lo schema seguente illustra il modello concettuale delle aree di ricarica degli acquiferi profondi.



La prima individuazione a scala 1:500.000 - riportata nella tavola n. 8 del PTA - è stata fatta corrispondere alla fascia di alta pianura avente le seguenti caratteristiche:

- area pedemontana altimetricamente più rilevata e con maggiore pendenza della superficie topografica;
- zone delle conoidi fluvio-glaciale più prossimali ai rilievi;
- zone da cui si dipartono le linee di flusso della falda superficiale;

Aree in cui sono localizzati campi pozzi idropotabili di interesse regionale (art. 24 del PTA, comma 2, lett. b)

Nella tavola n. 8 del PTA sono riportati i campi pozzi di interesse regionale, definiti come un insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano che per l'ubicazione, la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati nonché il numero di utenti serviti, presentano rilevanza strategica a scala regionale; l'individuazione proposta comprende, comunque, tutti i campi pozzi da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000 m3 all'anno.

Zone di riserva (art. 24 del PTA, comma 2, lett. c)

Le zone di riserva identificano a scala regionale porzioni di corpi idrici superficiali o sotterranei che per le rispettive intrinseche caratteristiche quali-quantitative risultano potenzialmente destinabili all'uso potabile; per effetto del PTA, sui corpi idrici individuati, viene ad essere imposta una destinazione prioritaria all'uso potabile ancorché non ancora utilizzate allo scopo: a tali aree i Piani d'ambito faranno riferimento per il soddisfacimento dei fabbisogni futuri e, ove necessario, per la rilocalizzazione delle fonti idriche attualmente in uso che risultino carenti sia per le scarse caratteristiche qualitative della risorsa che per la loro ubicazione in aree soggette a elevato rischio.

I criteri utilizzati per la prima individuazione delle zone di riserva per le risorse idriche sotterranee hanno tenuto conto delle caratteristiche di pregio dell'acquifero e della sua buona potenzialità produttiva: tali caratteristiche sono state desunte dagli studi pregressi e dai dati del monitoraggio regionale adeguatamente ripresi, valorizzati e rielaborati nell'ambito degli studi di Piano.

Le proposte di Piano necessitano, ovviamente, di studi di dettaglio e approfondimenti necessari per meglio valutare la fattibilità dei singoli interventi.

La definizione di dettaglio dei potenziali siti dovrà essere effettuata a scala locale tenendo anche conto della vicinanza alla zona da rifornire e dell'interferenza con i pozzi esistenti.

I criteri utilizzati in prima approssimazione per individuare le zone di riserva sono stati:

- favorevoli condizioni idrochimiche:
- assenza di fenomeni di inquinamento diffuso;
- assenza di significative pressioni puntuali o diffuse su larga scala;
- buona produttività idrica.

L'attuazione dell'articolo 24 delle Norme di Piano del PTA

L'articolo 24 delle Norme di Piano non definisce immediate disposizioni attuative nelle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.

In particolare, lo stesso articolo 24 del PTA, al comma 4, demanda alla Regione di procedere ad approfondimenti tecnici per delimitazioni a scala di maggior dettaglio rispetto alla prima definizione (1:500.000), "sentite le Province e le Autorità d'Ambito" nel caso delle Aree di Ricarica (art. 24, comma 2, lett. a) e delle Aree di localizzazione dei Campi Pozzi di Interesse Regionale (art. 24, comma 2, lett. b) e "su proposta delle autorità d'ambito e sentite le Province" nel caso delle Zone di Riserva (art. 24, comma 2, lett. c).

Gli approfondimenti tecnici e gli studi a scala di maggior dettaglio sono indispensabili al fine di disporre di tutti gli elementi per procedere con misure attuative all'individuazione di vincoli e di misure relative alla destinazione dei territori ricadenti all'interno delle medesime aree, nonché per prevedere limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici che dovranno essere inseriti negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali che di settore (art. 24, comma 6).

Per quanto riguarda le <u>aree di ricarica</u>, al fine di dare compiutezza agli approfondimenti tecnici di cui sopra, la Regione Piemonte ha avviato nel luglio 2014, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, un' attività di "aggiornamento e revisione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi nelle aree di pianura della Regione Piemonte". Gli studi, che avranno durata biennale, forniranno un approfondimento alla scala 1:250.000 della cartografia delle potenziali aree di ricarica degli acquiferi profondi nella pianura piemontese. Tra le attività sono stati previsti momenti di presentazione agli Enti del territorio degli avanzamenti dello stato di conoscenza.

Conclusioni

Il PTA riconosce pertanto l'importanza idrogeologica delle zone di protezione, dal momento che vengono considerate tra le "zone di elevata qualità" indicate come "riserve idriche da proteggere". Quindi, anche in attesa delle disposizioni attuative dell'art. 24 del PTA, si rileva che gli Enti preposti in sede di pianificazione territoriale locale – in applicazione del principio precauzionale declinato nelle Direttive 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" e 2006/118/CE "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" – a fronte di approfondimenti conoscitivi coerenti con le specifiche finalità di tutela del PTA potranno operare un'attenta valutazione circa l'idoneità di tali aree ad ospitare attività o usi del territorio che potrebbero compromettere le risorse idriche strategiche per l'uso idropotabile.

Sergio Chiamparino

Visto L'Assessore all'Ambiente Alberto Valmaggia